I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/77 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1977

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2133/74 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 39 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2878/76 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2133/74 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1168/76 (6), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che è necessario correggere un errore di presentazione in alcune versioni dell'articolo 1, paragrafo 3 ;

considerando che la direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (7), prevede al punto 3.3 dell'allegato I che tutti gli imballaggi preconfezionati realizzati in conformità di tale direttiva debbano recare sul recipiente l'iscrizione della lettera minuscola « e » che certifichi la conformità di quest'ultimo alle disposizioni della direttiva ; che occorre quindi ricordare nel regolamento (CEE) n. 2133/74 che l'indicazione obbligatoria del volume nominale del prodotto deve essere accompagnata dalla lettera minuscola « e » qualora i recipienti utilizzati soddisfino alle disposizioni della direttiva predetta ;

considerando che, in più disposizioni della versione tedesca, è opportuno sostituire un termine con quello normalmente usato nella regolamentazione vitivinicola ;

considerando che occorre precisare che i termini « Landwein », « vin de pays » o « vino tipico » sono connessi con l'utilizzazione di una indicazione geografica determinata e sono riservati ai vini da tavola che soddisfano a determinate condizioni di produzione ; che, per tale motivo, è indispensabile escludere l'impiego di tali indicazioni geografiche per altri vini ;

considerando che, per tener conto delle particolarità regionali in materia di produzione dei vini da tavola, è necessario consentire agli Stati membri di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione delle indicazioni facoltative per tutti i vini da tavola e non soltanto per i vini da tavola designati con una indicazione geografica ; che ciò è particolarmente necessario per l'indicazione delle precisazioni relative ai tipi di vino da tavola caratterizzati dal tenore in zucchero residuo ;

considerando che, allo scopo di facilitare l'informazione e la comprensione del consumatore è opportuno, per quanto riguarda vini da tavola risultanti dal taglio di prodotti originari di vari Stati membri, prevedere che l'indicazione dei termini « vino di vari paesi della Comunità europea » venga ripetuta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il vino in questione è offerto al consumatore, sempreché tale indicazione figuri sull'etichettatura in un'altra lingua ufficiale della Comunità ;

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 331 del 30. 11. 1976, pag. 3.
(5) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 46.
(7) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

considerando che occorre completare con il termine « Ischia » l'elenco dei nomi delle regioni determinate che possono essere usati sino al 31 agosto 1981, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70 ;

considerando che l'indicazione di un'unità geografica più limitata della regione determinata, del nome di una varietà di vite o dell'annata di raccolta deve essere fatta secondo norme che seguono gli stessi principi ; che è pertanto opportuno adeguare le norme che consentono deroghe a favore di vini che hanno subito una dolcificazione e che sono designati con il nome di una varietà di vite o con l'annata di raccolta ;

considerando che gli articoli 9, 19 e 35 del regolamento (CEE) n. 2133/74 stabiliscono, per la designazione dei vini da tavola, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini importati, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono figurare nei documenti ufficiali e nei registri, sempreché siano utilizzate o si preveda di utilizzarle sull'etichettatura ; che talune caratteristiche dei vini ai quali tali indicazioni si riferiscono, e precisamente il tenore in zucchero residuo e il colore particolare, possono subire una trasformazione dovuta a procedimenti enologici effettuati durante i vari stadi del circuito commerciale ; che non pare quindi giustificato continuare a richiedere che le indicazioni relative al tenore in zucchero residuo e, salvo per i v.q.p.r.d., al colore particolare del prodotto debbano figurare nei documenti e nei registri per poter figurare sull'etichettatura, tanto più che si tratta di caratteristiche facilmente controllabili senza dover ricorrere alla documentazione ; che d'altra parte, per consentire la verifica delle informazioni relative alle condizioni naturali e tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino, occorre prevedere l'indicazione di tali informazioni nei documenti ufficiali qualora figurino o si preveda di farle figurare sull'etichettatura ;

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 impone l'impiego nell'etichettatura della menzione v.q.p.r.d. o della menzione specifica tradizionale ammessa dallo Stato membro in causa ; che, ai fini di una migliore informazione dei consumatori, in particolare negli Stati membri diversi da quello di produzione e nei paesi terzi, è opportuno consentire che queste due menzioni figurino contemporaneamente nell'etichettatura ; che è opportuno prevedere che uno Stato membro non possa rendere obbligatorio, vietare o limitare l'uso della menzione v.q.p.r.d. che, essendo una menzione comunitaria, può essere indicata in tutte le lingue ufficiali della Comunità ;

considerando che è necessario evitare confusioni tra, da una parte, l'indicazione del nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 817/70 e, d'altra parte, le altre indicazioni che figurano nell'etichettatura, in particolare il nome, la ragione sociale dell'imbottigliatore, o il comune in cui questi ha la sede principale, e il marchio ; che è pertanto opportuno prevedere per queste ultime l'utilizzazione di un codice, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di prescrivere per il loro territorio altre misure appropriate ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, nei documenti commerciali relativi a prodotti diversi dai vini da tavola o dai v.q.p.r.d., le indicazioni sono necessarie soltanto se non esistono documenti d'accompagnamento ; che è pertanto opportuno modificare in tal senso l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 ;

considerando che, per tener conto delle moderne tecniche di contabilità commerciale e per facilitare il compito degli organi incaricati dagli Stati membri del controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, è opportuno estendere a tutti i prodotti la cui denominazione è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2133/74 la possibilità di designarli mediante codice ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2133/74 prevede l'indicazione obbligatoria dell'importatore ; che, per meglio informare il consumatore e per facilitare il compito dei servizi di controllo, nel caso in cui un prodotto importato alla rinfusa venga suddiviso in varie partite vendute a persone diverse, occorre prevedere l'indicazione obbligatoria dello speditore anziché quella dell'importatore ;

considerando che, per consentire una maggiore elasticità nella valutazione delle norme applicabili nei paesi terzi per la designazione dei vini destinati all'esportazione nella Comunità, è opportuno adeguare le norme comunitarie ammettendo deroghe a favore dei vini importati riguardo all'indicazione di una unità geografica, del nome di una varietà di vite o di un'annata di raccolta ;

considerando che l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2133/74 definisce la nozione di etichettatura ; che è opportuno precisare che tale nozione esclude le indicazioni apposte in modo indelebile direttamente sul recipiente e relative non al suo contenuto, ma al recipiente stesso ; che è inoltre opportuno escludere dalla nozione di etichettatura le indicazioni apposte dall'imbottigliatore ai fini di eventuali controlli da effettuare all'interno del suo stabilimento, dato che esse non sono destinate al consumatore ;

considerando che occorre modificare la versione tedesca dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2133/74 per conformarla alle altre versioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« a) i prodotti trasportati :

— tra due o più impianti,

— tra i vigneti e gli impianti di vinificazione di una stessa impresa situata nello stesso comune ; ».

Articolo 2

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« b) del volume nominale del vino da tavola, accompagnato dalla lettera minuscola "e", a condizione che i recipienti utilizzati soddisfino alle prescrizioni della direttiva 75/106/CEE ; ».

2. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« c) del volume nominale del v.q.p.r.d., accompagnato dalla lettera minuscola "e", a condizione che i recipienti utilizzati soddisfino alle prescrizioni della direttiva 75/106/CEE ; ».

3. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« c) del volume nominale del prodotto, accompagnato dalla lettera minuscola "e", a condizione che i recipienti utilizzati soddisfino alle prescrizioni della direttiva 75/106/CEE ; ».

4. Al regolamento (CEE) n. 2133/74, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti dal testo seguente :

« b) del volume nominale del vino importato, accompagnato dalla lettera minuscola "e", a condizione che i recipienti utilizzati soddisfino alle prescrizioni della direttiva 75/106/CEE ; ».

5. L'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« c) del volume nominale del prodotto importato, accompagnato dalla lettera minuscola "e", a condizione che i recipienti utilizzati soddisfino alle prescrizioni della direttiva 75/106/CEE ; ».

Articolo 3

Nella versione tedesca del regolamento (CEE) n. 2133/74, all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), primo e terzo trattino, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera q), primo e terzo trattino, e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera o), primo e terzo trattino, i termini « zu Wein verarbeitet » sono sostituiti dai termini « zu Wein bereitet ».

Articolo 4

L'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), primo comma, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dalla frase seguente :

« Dette norme devono prevedere che tali menzioni siano connesse all'impiego di una determinata indicazione geografica e riservate ai vini da tavola che rispondono a talune condizioni di produzione, in particolare per quanto concerne le varietà di viti, la gradazione alcolometrica naturale minima e le caratteristiche organolettiche. »

Articolo 5

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è modificato come segue :

a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i vini da tavola ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, oppure vietarle o limitarne l'utilizzazione. » ;

b) il paragrafo 6, secondo comma, è completato dal testo seguente :

« c) l'indicazione "vino di vari paesi della Comunità europea" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), sub ii), viene ripetuta, se necessario su un'etichetta supplementare, in una lingua ufficiale dello Stato membro all'interno del quale il vino in questione è offerto al consumatore, qualora l'indicazione compaia sull'etichetta in un'altra delle lingue ufficiali della Comunità. »

Articolo 6

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è modificato come segue :

a) il primo comma è sostituito dal comma seguente :

« 3. L'utilizzazione di uno dei nomi di cui al paragrafo 1 per la designazione di un vino da tavola è legata alla condizione che non vi sia identità

— né con il nome della zona di produzione di un altro vino da tavola al quale lo Stato membro interessato ha attribuito una delle menzioni "Landwein", "vin de pays", "vino tipico",

— né con il complesso di indicazioni della denominazione geografica di un v.q.p.r.d. costituito dal nome della regione determinata e, se del caso, da uno o più dei nomi di cui all'articolo 14, paragrafo 1,

— né con la designazione di un vino importato di cui all'articolo 28,

e che sia escluso ogni rischio di confusione con un v.q.p.r.d. o con un vino importato. » ;

b) l'elenco che figura nel secondo comma è completato con il termine « Ischia ».

Articolo 7

1. L'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, e l'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono sostituiti dal testo seguente :

« — del nome di una varietà di vite se il prodotto in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve provenienti dalla varietà la cui indicazione è prevista e purché questa sia determinante per il carattere del prodotto stesso. »

2. L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione dell'annata di raccolta se il vino da tavola in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione. »

3. L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri produttori possono ammettere l'indicazione dell'annata di raccolta se il v.q.p.r.d. in questione è ottenuto per almeno l'85 %, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve raccolte nell'annata di cui è prevista l'indicazione. »

Articolo 8

1. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è modificato come segue :

a) il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente :

« d) di precisazioni concernenti il modo di elaborazione o il tipo del prodotto, escluso quanto attiene al tenore di zucchero residuo ; » ;

b) è aggiunto il testo seguente :

« f) di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo ; ».

2. L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è modificato come segue :

a) il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) di precisazioni concernenti il modo di elaborazione o un colore particolare, o il tipo del prodotto escluso quanto attiene al tenore di zucchero residuo ; » ;

b) è aggiunto il testo seguente :

« f) di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo ; ».

3. L'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è modificato come segue :

a) il testo della lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) di precisazioni concernenti il modo di elaborazione o il tipo del prodotto, escluso quanto attiene al tenore di zucchero residuo ; » ;

b) è aggiunto il testo seguente :

« f) di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino medesimo. »

Articolo 9

All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 il testo della lettera i) è sostituito dal testo seguente :

« i) delle menzioni tradizionali complementari, purché esse siano utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro produttore ed iscritte in un elenco da stabilire ;

j) — della menzione comunitaria "vino di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.q.p.r.d.", sempreché non sia indicata in virtù del paragrafo 1, lettera b), oppure

— di una menzione specifica tradizionale, sempreché non sia indicata in virtù del paragrafo 1, lettera b) ; ».

Articolo 10

1. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di talune indicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, fatta eccezione per quella sub j), primo trattino. »

2. L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato dal paragrafo seguente :

« 4 bis. L'indicazione contenente interamente o parzialmente il nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 817/70 diversa da quella che può essere usata per il v.q.p.r.d. in questione, è apposta mediante codice.

Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere per il loro territorio altre misure appropriate, in particolare riguardo alle dimensioni dei caratteri di tale indicazione, che devono essere tali da evitare confusioni relative all'origine geografica del vino. »

3. L'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), secondo trattino, è sostituito dal testo seguente :

« — di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70. »

Articolo 11

L'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è modificato come segue :

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Se per un prodotto diverso da un vino da tavola o da un v.q.p.r.d. non è compilato un documento di accompagnamento, la designazione sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), contiene almeno le indicazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1. » ;

b) è aggiunto il paragrafo seguente :

« 6. Per i prodotti diversi dai vini da tavola o dai v.q.p.r.d. messi in commercio sul loro territorio, gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui all'articolo 22 siano apposte sui documenti commerciali mediante codice. Il codice deve essere tale da permettere all'organismo incaricato del controllo di procedere ad una rapida identificazione della designazione del prodotto in questione. »

Articolo 12

1. L'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino, e l'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono sostituiti dal testo seguente :

« — sono presentati in altri recipienti :

— del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale o,

— se l'importatore e lo speditore non sono la stessa persona, del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ; ».

2. L'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« d) del nome o della ragione sociale dell'importatore, nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale o, se il prodotto importato è presentato in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri e se l'importatore e lo speditore non sono la stessa persona, del nome o della ragione sociale dello speditore, nonché del comune o frazione in cui questi ha la sede principale ; ».

Articolo 13

1. L'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« — che siano pressoché equivalenti alle deroghe ammesse per i v.q.p.r.d. a norma dell'articolo 14, paragrafo 3. ».

2. L'articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« — che siano pressoché equivalenti alle deroghe ammesse per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2. ».

3. L'articolo 33, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« — che siano pressoché equivalenti alle deroghe ammesse per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2. ».

Articolo 14

L'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completato con il paragrafo seguente :

« 4. Per i prodotti importati e messi in commercio sul loro territorio, gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 siano apposte sui documenti commerciali mediante codice. Il codice deve essere tale da permettere all'organismo incaricato del controllo di procedere ad una rapida identificazione della designazione del prodotto in questione. »

Articolo 15

L'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Ai sensi dei titoli I e II del presente regolamento, per etichettatura s'intende il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano il prodotto e figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, nonché sul contrassegno attaccato al recipiente.

Non fanno parte dell'etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi :

— previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri o

— relativi al fabbricante o al volume nominale del recipiente, apposti direttamente in modo indelebile su quest'ultimo o
— utilizzati dall'imbottigliatore ai fini del suo controllo interno e conformi a criteri da subilire. »

Articolo 16

La versione tedesca dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2133/74 è sostituita dal testo seguente :

« *Artikel 43*

(1) Bezeichnung und Aufmachung von in Artikel 1 Absatz 3 genannten Erzeugnissen, einschließlich jeder Art von Werbung, dürfen nicht geeignet sein, Verwechslung hinsichtlich der in den Artikeln 2, 12, 27, 28 und 29 genannten Angaben hervorzurufen.

(2) Bezeichnung und Aufmachung in der Werbung dürfen nicht zu einer Irreführung über das Erzeugnis geeignet sein, insbesondere

— über die Art des Erzeugnisses, die Farbe, den Ursprung, die Qualitätsstufe, die Rebsorte, den Jahrgang und den Inhalt der Behältnisse ;
— über die Identität oder die Eigenschaft der natürlichen oder juristischen Personen oder Personenvereinigungen, die an der Herstellung oder der Vermarktung des Erzeugnisses beteiligt sind oder waren. ».

Articolo 17

Al regolamento (CEE) n. 2133/74 è aggiunto l'articolo seguente :

« *Articolo 43 bis*

Se necessario, possono essere adottate norme per l'impiego :

— dei codici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 6,
— dei numeri di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 2. »

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN